

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2214 del 07/05/2018
Oggetto	OGGETTO: L.R. 7/2004 - CONCESSIONE PER L'ASPORTAZIONE DI MATERIALE INERTE (SABBIA-LIMO) DEPOSITATOSI SU TERRENI DI PROPRIETA' A SEGUITO DELLA PIENA DEL FIUME PO DEL NOVEMBRE 2016 CONCESSIONARIO: VIGNATI FILIPPO Cod. SISTEB: PC17T0028
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2308 del 07/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	

Questo giorno sette MAGGIO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, , determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 - CONCESSIONE PER L'ASPORTAZIONE DI MATERIALE INERTE (SABBIA-LIMO) DEPOSITATOSI SU TERRENI DI PROPRIETA' A SEGUITO DELLA PIENA DEL FIUME PO DEL NOVEMBRE 2016

CONCESSIONARIO: VIGNATI FILIPPO

Cod. SISTEB: PC17T0028

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- la Legge n.37 del 5 gennaio 1994;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la LR 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, e la L. R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzazione n. 895 del 18/6/2007, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 173 del 17/02/2014;
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- le deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015, n°99 del 30/11/2015 e n° 88 del 28/07/2016 con cui sono state conferite alla sottoscritta Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA l'istanza assunta al prot. ARPAE n° 2502 del 06/03/2017 del sig. VIGNATI FILIPPO (CF VGNFPP67P03G535W), volta all'ottenimento della concessione all'asportazione e commercializzazione di materiale sabbioso depositatosi sui terreni dallo stesso condotti a seguito di evento di piena del fiume Po;

VISTI gli elaborati allegati alla suddetta domanda;

PREMESSO che:

- la piena del Fiume Po del mese di novembre 2016 ha depositato sul terreno di proprietà del sig. VIGNATI FILIPPO sabbie e limi che impediscono la normale conduzione e godimento dei terreni agricoli;
- l'evento di sedimentazione è imputabile alle imprevedibili e naturali dinamiche del fiume e conseguente ad evento del tutto saltuario e variabile e di ricorrenza pluriennale;

PRESO ATTO :

- che l'AIPO, con nota assunta al prot. ARPAE n° 5018 in data 02/05/2017, ha espresso parere favorevole all'allontanamento del materiale subordinatamente al rispetto di una serie di prescrizioni;
- che il Servizio Aree Protette/Foreste e Sviluppo della Montagna, con nota assunta al prot. ARPAE n° 9568 del 04/08/2017, ha comunicato l'esito positivo della pre-valutazione d'incidenza condizionato all'osservanza di prescrizioni;
- che da sopralluogo eseguito dal funzionario della scrivente Struttura congiuntamente al tecnico della ditta istante si è constatato che il materiale giacente in cumulo è formato da misto di sabbia e limo parzialmente colonizzato da vegetazione infestante spontanea e si è valutato attendibile la stima prodotta per cui il quantitativo da asportare risulta di circa 1394 mc;

VALUTATO

- che il materiale risulta di scarsa qualità e ritenuto congruo applicare, ai sensi della L.R. 7/2004 art. 20 co. 3 lettera m) punto 2 e 3, un canone intermedio tra quello previsto per il prelievo di misto sabbia e limo (di € 2,80/mc) e quello previsto per il prelievo delle terre limose (di 0,80/mc) pari ad euro 2,00/mc che, moltiplicato per il quantitativo stimato di mc 1394,00 risulta pari a complessivi euro 2.788,00;
- di dover riconoscere al sig. Vignati Filippo le spese sostenute per la bonifica agraria stimate in ragione di € 1,60/ mc per cui ammontanti ad € 2.230,40;
- il canone dovuto in € 633,28 di cui 557,60 per l'asportazione del materiale ed € 75,68 per l'utilizzo della rampa di collegamento fra i terreni di proprietà e la viabilità comunale.

DATO ATTO che il richiedente:

- in data 27/03/2018 ha versato l'importo di € 75,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- in data 03/04/2018 ha provveduto al pagamento dell'importo di € 633,28 a titolo canone di concessione, calcolato ai sensi dell'art. 20 comma 3, lettera h) ed m) della L.R. 7/2004 e s.m. e i., mediante bonifico banco posta IT 94 H 07601 – 02400-001018766103 intestato a Regione Emilia Romagna ;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate, di rilasciare, nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, al sig. VIGNATI FILIPPO (CF: VGNFPP67P03G535W) l'asportazione di sedimento alluvionale necessaria alla di bonifica agraria dei terreni di proprietà ed identificati al NCT del Comune di Calendasco al fg n°7 mapp. N°79 e 16, secondo i seguenti elaborati, che vistati dal Responsabile del Servizio si allegano al presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale:

- n° 2 planimetrie
- disciplinare

DA' ATTO CHE

- per ogni effetto di legge, la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;
- la presente determinazione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati, che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nella presente concessione;
- la presente determinazione dirigenziale e i relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- si provvederà in merito agli "obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 25.01.2016;
- Il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del T.U. 131/86, come specificato dalla circolare del Ministero delle Finanze della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia ° 44616 del 27.07.1999;
- si provvederà a trasmettere copia della presente determinazione all'AIPO per quanto di competenza.

Dott.ssa Adalgisa Torselli
(firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

Articolo 1) La concessione ha per oggetto l'asportazione di materiale sabbioso al fine del recupero e relativo utilizzo dei terreni agricoli invasi dalle acque di piena del fiume Po ed identificati al NCT del comune di Calendasco al fg. 7 Mappali 79 e 16 e si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

Articolo 2) La durata della presente concessione è stabilita in giorni 45 dalla data del suo rilascio .

Articolo 3) Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

-la salvaguardia delle sponde del corso d'acqua confinante con i terreni da bonificare e l'attraversamento della sommità arginale di collegamento fra i terreni di proprietà e la viabilità pubblica;

-la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione, segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

Articolo 4) E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Articolo 5) La concessione potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004.

La suddetta revoca della concessione non creerà nel concessionario alcun diritto e comporterà l'obbligo di ottemperare, a sua totale cura e spese, le prescrizioni che gli verranno impartite dal Servizio concedente in relazione alle motivazioni poste alla base della revoca stessa.

Articolo 6) Ai sensi della L.R. n.7/2004 sono cause di decadenza:

- destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o tecniche;

Articolo 7) In cantiere dovrà essere tenuto un registro per l'annotazione dei volumi di materiale allontanato al fine di, qualora i quantitativi estratti eccedessero quelli concessi, provvedere all'eventuale conguaglio dell'importo del canone.

Articolo 8) Il concessionario ha l'obbligo di provvedere, a sue cure e spese, alla riparazione di strade di accesso, ed altre opere che risultassero danneggiate dal passaggio dei mezzi meccanici necessari alla esecuzione dei lavori;

Art. 9) PRESCRIZIONI DI ORDINE AMBIENTALE CONTENUTE NELLA VALUTAZIONE D'INCIDENZA PROT. ARPAE 9568 DEL 04/08/2017

-Definire i percorsi , le piazzuole e le carraie di accesso all'area di intervento in modo che interferiscano il meno possibile sugli habitat naturali e sulle specie presenti in loco;

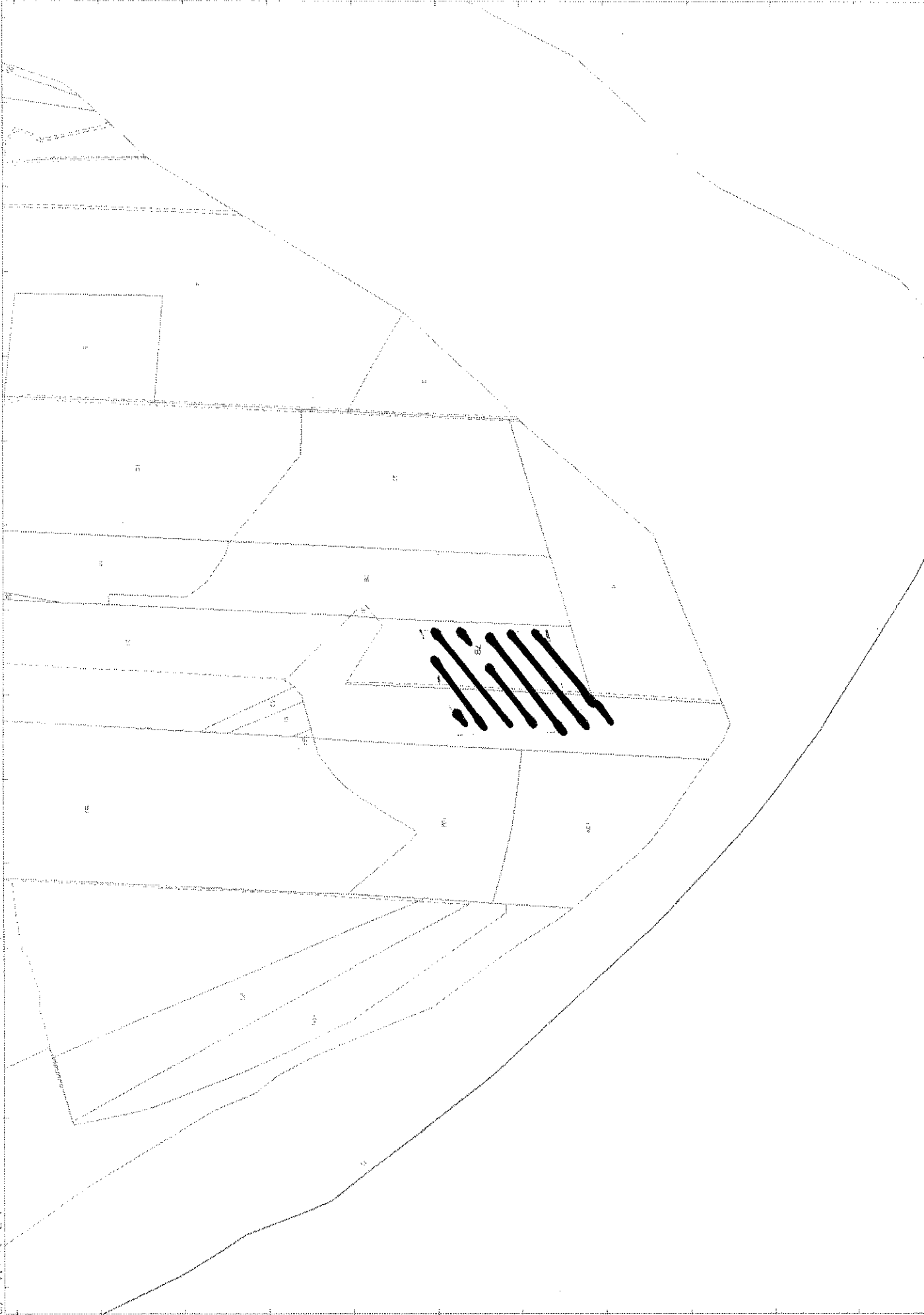
- non eliminare la vegetazione arborea ed arbustiva presente nell'area in oggetto;

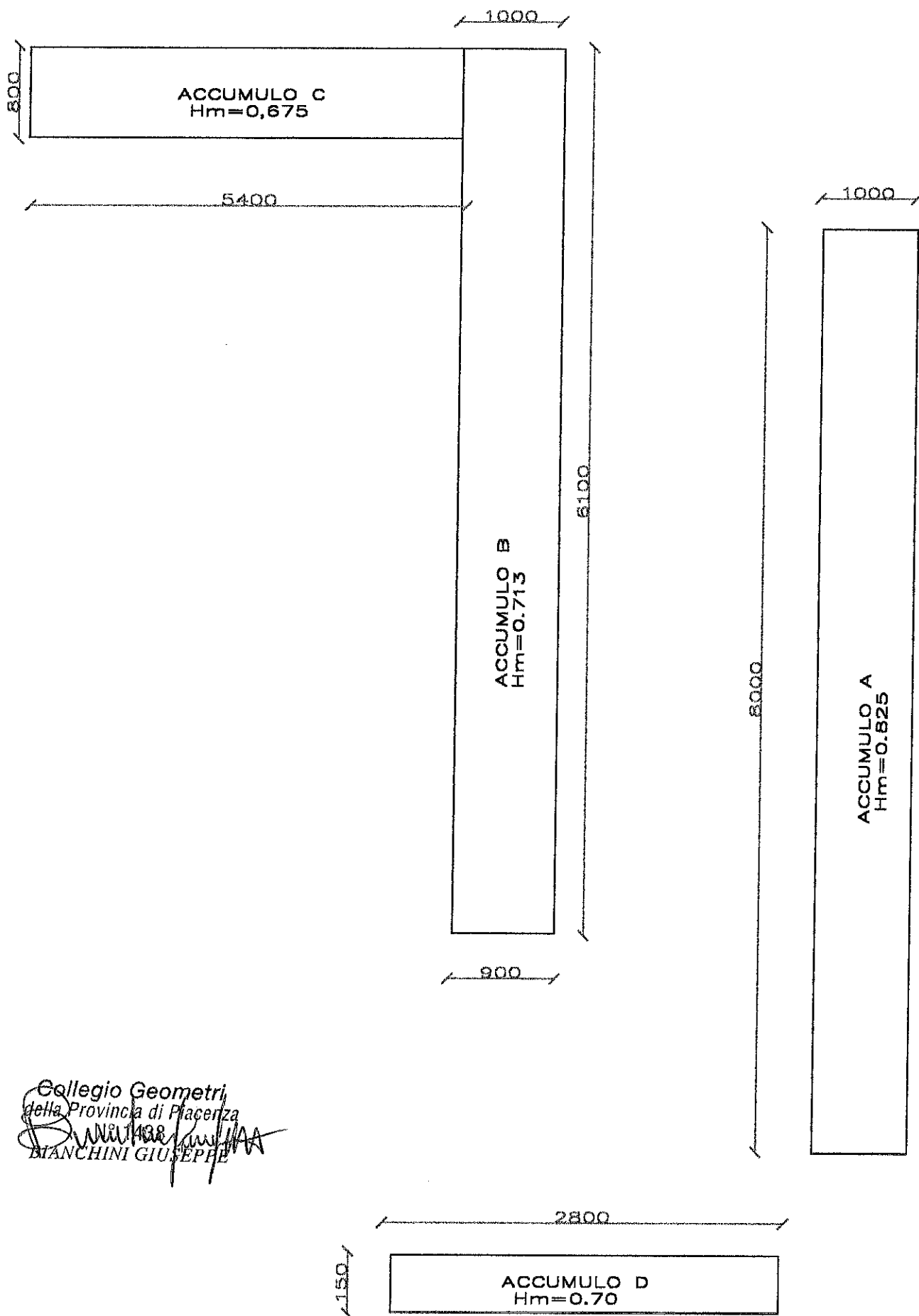
- al termine dei lavori provvedere al ripristino dell'area di cantiere ed all'eliminazione dei rifiuti eventualmente prodotti o rinvenuti in alveo.

Articolo 10) PRESCRIZIONI DI ORDINE IDRAULICO:PARERE AIPO PROT. ARPAE 5018 IN DATA 02/05/2017 (vedi allegato)

- L'autorizzazione ha valore esclusivamente per le operazioni di allontanamento di materiali depositati dall'evento alluvionale di novembre 2016 ed attualmente raccolti in cumuli sui perimetri nord dei terreni destinati a coltura: a lavori ultimati le quote dei terreni dovranno risultare pari ed omogenee a quelle delle attigue aree golenali;

- La tempistica concessa per la realizzazione dei lavori è di giorni 5 naturali e consecutivi , che verranno determinati dalla data di comunicazione di inizio dei lavori stessi. Per tale motivo il richiedente Vignati Filippo è tenuto a dare comunicazione dell'inizio e della fine delle attività di alienazione del materiale, oltre al nominativo ed al recapito della Ditta incaricata dell'esecuzione degli interventi in oggetto.





Collegio Geometri
della Provincia di Piacenza
1998
BIANCHINI GIUSEPPE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.